



Forum Terzo Settore LOMBARDIA

Verbale Assemblea del Forum Terzo Settore Lombardia del 21 ottobre 2020

Il giorno mercoledì 21 ottobre alle ore 14.30 si è svolta in modalità da remoto attraverso la piattaforma Go To Meeting, l'Assemblea del Forum del terzo settore Lombardia convocata per affrontare –come da convocazione- i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Portavoce
2. Approvazione verbale dell'Assemblea del 28 di maggio 2020
3. Ratifica richiesta deroghe per forum sub-provinciali a Forum nazionale
4. Discussione e approvazione modifiche allo statuto del Forum del Terzo Settore – Lombardia ai sensi del D.Lgs. 117/2017
5. Varie ed eventuali

La Portavoce, prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno procede all'identificazione dei partecipanti e dà atto che tutti sono nella condizione di ascoltare gli interventi degli altri partecipanti, di intervenire alla riunione, di visualizzare documenti e di poter esprimere il proprio voto.

Sono presenti 20 soci in rappresentanza delle rispettive organizzazioni, di cui 2 per delega, cui si aggiungono 6 referenti di 5 forum territoriali.

Soci presenti:

AGESCI Lombardia (Dimitrij Zanusso); ANCESCAO Lombardia (Rosangela Ferrario); ANTEAS OdV (Gloria Bertolotti); ANTEAS APS (Gloria Bertolotti); ASC Lombardia (Sergio Silvotti); AUSER Lombardia (Lella Brambilla); AVIS Lombardia (Elio D'Onofrio); Banche del Tempo (Fiara Cappa); CdO Opere Sociali (Gilberto Sbaraini); CEAL (Alberto Barni); CNCA Lombardia (Valerio Pedroni); Colomba (Ivan Nissoli); Confcooperative-Federsolidarietà Lombardia (Francesca Paini, Pierluca Castelnuovo, Valeria Negrini); LEDHA (Alessandro Manfredi); Legacoop Lombardia (Felice Romeo); UISP Lombardia (Francesco Tenti e Paolo Monti); UNEBA Lombardia (Luca Degani); UNPLI Lombardia (Pietro Segalini).

Sono inoltre presenti, in delega: ANFFAS Lombardia (delega a Ledha) e Associazione Banco Alimentare "Danilo Fossati" (delega a CdO Opere Sociali)

Partecipano ai lavori, senza diritto di voto, : Elza Daga (in rappresentanza del Forum territoriale del Terzo Settore dell'Adda Martesana); Daniela Polenghi e Claudio Ardigò (in rappresentanza del Forum provinciale del Terzo Settore di Cremona); Alberto Fedeli (in rappresentanza del Forum territoriale del Terzo Settore dell'Alto Milanese); Dante Mantovani (in rappresentanza del Forum provinciale del Terzo Settore di Brescia); Roberto D'Alessio (in rappresentanza del Forum provinciale del Terzo Settore di Monza e Brianza).

ACLI, ADA, AGESCI, AIBI, AICS, ANFFAS, ANTEA, ANPAS, A.N.C.E.S.C.A.O., ARCI LOMBARDIA, ASC LOMBARDIA, AUSER, AVIS REG., AVAL/ACLI, CEAL, CNCA LOMBARDIA, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, COLOMBA –CONSULTA DEGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE DELLA LOMBARDIA, COOLBDT, CRI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, CSI, FED. COMPAGNIA DELLE OPERE NONPROFIT, FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE, FONDAZIONE EXODUS, IPSIA MILANO, LEDHA, LEGACOOP SOCIALI, LEGAMBIENTE, MCL LOMBARDIA, MOVI, MOVIMENTO CONSUMATORI LOMBARDIA, SIGHTSAVERS, S.N.M.S. CESARE POZZO, CAMPAGNA PER LA SALUTE MENTALE, UNPLI –PRO-LOCO LOMBARDIA, UISP, UNEBA LOMBARDIA, U.S. ACLI LOMBARDIA.

Piazza Castello 3 Milano 20122, Tel. +39-2-26113524 - Fax +39-2-2896729

sito web: www.forumterzosettore.it Indirizzo di posta elettronica: lombardia@forumterzosettore.it

La Portavoce procede quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno

1. Comunicazioni della Portavoce

... Omissis ...

2. Approvazione verbale dell'Assemblea del 28 di maggio 2020

... Omissis ...

3. Ratifica richiesta deroghe per forum sub-provinciali a Forum nazionale

... Omissis ...

4. Discussione e approvazione modifiche allo statuto del Forum del Terzo Settore – Lombardia ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Viene proiettato e illustrato dalla Portavoce il testo di statuto approvato dall'assemblea del Forum regionale del 28 di maggio, che assumeva le indicazioni della precedente assemblea nazionale, e che riprende le integrazioni richieste nel mese di settembre dal Forum nazionale.

Art 1-3 non ci sono modifiche, nemmeno lessicali.

Art 4. Comma 2 è stato spostato da questo articolo ed inserito all'articolo 22 (forum provinciali, sub provinciali, sovra-provinciali)

Sempre all'articolo 4 è stata recepita l'indicazione del Forum nazionale di inserire il seguente passaggio: "Agli Enti già associati al Forum alla data di approvazione del presente Statuto non si applica quanto previsto al capoverso precedente. Tali Enti mantengono la qualifica di socio anche se all'esito dell'attivazione del RUNTS non dovessero disporre di una base associativa composta prevalentemente da ETS iscritti al RUNTS. Essi tuttavia, ai fini della permanenza della qualifica di socio, sono comunque tenuti a mantenere nel tempo il requisito di essere composti in prevalenza da Enti senza scopo di lucro e di avere nella propria base sociale almeno ... ETS".

Si propone di completare l'integrazione, in coerenza con quanto riportato nello stesso articolo del nostro statuto con l'indicazione di almeno 10 ETS, in coerenza con quanto previsto nel nostro testo per le organizzazioni di secondo livello. Art 4. Comma 2 b ii)

Art. 6 viene corretto un refuso: Collegio regionale di Garanzia invece che nazionale.


Art. 14 modificato i riferimenti ai comma

Art. 22 recepimento del comma ex art 4 ed aggiunta finale comma 8 "I Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali riconosciuti trasmettono, entro il 15 luglio di ogni anno al Forum Nazionale e al Forum Regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS di cui all'art. 45 del D.Lgs.117/2017."

Non ci sono altre modifiche da segnalare successive all'approvazione da parte dell'assemblea del 28 di maggio scorso.

La Portavoce, dopo aver offerto chiarimenti e spiegazioni in merito ad alcune domande degli associati, mette in approvazione lo Statuto così come presentato con le modifiche sopra specificate e illustrate.

Conclusa la discussione, la Portavoce sottopone al voto la proposta di nuovo Statuto del Forum del



Terzo Settore Lombardia.

Si procede per chiamata di ogni singolo socio, cui viene chiesto di esprimere il proprio voto. Con 20 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto l'assemblea dei soci delibera:

1. di approvare in ogni sua parte e integralmente il nuovo Statuto, nel testo allegato (sub lett. A);
2. di approvare le disposizioni transitorie dello Statuto, e segnatamente che:
 - gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato;
 - è sospeso ogni riferimento al RUNTS contenuto nelle clausole statutarie fino alla sua operatività, nonché l'utilizzo della qualifica ETS fino all'iscrizione del Forum nel RUNTS;
 - per gli associati al Forum regionale alla data odierna di approvazione del presente statuto, il Collegio regionale di garanzia provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art 4 comma 3 dello Statuto entro 12 mesi dalla sua approvazione.
3. di conferire mandato alla Portavoce del Forum del Terzo Settore Lombardia di procedere alla registrazione del presente verbale e dell'allegato Statuto, redatti in scrittura privata, presso la competente Agenzia delle Entrate nonché a tutte le comunicazioni e adempimenti di legge e di prassi conseguenti all'approvazione del nuovo Statuto;
4. di conferire altresì mandato alla Portavoce di procedere all'iscrizione del Forum del Terzo Settore Lombardia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, una volta che il Registro sia stato attivato e divenuto operativo, autorizzandola ad apportare tutte le eventuali modifiche e integrazioni che dovessero rendersi necessarie su richiesta dell'Ufficio del RUNTS ai fini della conformità con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii per acquisire, con l'iscrizione al RUNTS, la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) quale associazione che persegue le attività di interesse generale di cui alle lett. i), d), g), m), v), w) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2'17.

5. Varie ed eventuali

... Omissis ...

Non essendovi alcun altro richiedente la parola, la Portavoce dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 15:58 dopo aver provveduto alla lettura ed approvazione del verbale.

Il Segretario
Sergio Silvotti




La Portavoce
Valeria Negrini




AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

Registrazione in data 30/07/2021 Serie 3 N. 4946

Con € **BSEME** Per DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE





12/1/1914
MILWAUKEE
MILWAUKEE
MILWAUKEE

Allegato

Statuto del Forum del Terzo Settore Lombardia ETS

ARTICOLO 1 - Denominazione – Sede - Riconoscimento

1. È costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata: "Forum del Terzo Settore Lombardia ETS", iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito "Forum", e ha durata illimitata.

2. L'Associazione ha sede legale in Milano eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio dell'Area Metropolitana di Milano ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi secondarie in altri Comuni della Regione competono al Coordinamento Regionale e non comportano modifiche allo Statuto.
3. Il Forum è costituito in forma di associazione e si attiene a quanto previsto dalla Legge 106/2016 ed dal D.Lgs.117/2017 e ss.mm.ii..

Il Forum è riconosciuto dal Forum Nazionale del Terzo Settore; è impegnato ad operare in conformità delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale del Terzo Settore e secondo criteri di democraticità e di valorizzazione della partecipazione di tutti gli associati. I rapporti tra loro, così come l'utilizzo di nomi, loghi e segni distintivi, sono disciplinati dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.



ARTICOLO 2 - Scopi Istituzionali

Le organizzazioni che sottoscrivono il presente statuto assumono come comune orizzonte di lavoro:

1. Il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli enti del Terzo settore previsti dalla L 106/16.
2. Rappresentare e promuovere il Terzo Settore della regione a governance democratica, nelle sue diverse tipologie di organizzazione, ambiti in cui vengono esplicate le finalità, dimensioni, tradizioni culturali, favorendo la partecipazione e l'integrazione di tutti, perseguendo e realizzando modalità operative inclusive.

Associandosi nel Forum le organizzazioni socie e aderenti riconoscono il presente statuto e condividono i successivi scopi istituzionali:

- a) Promuovere una società aperta, solidale ed inclusiva, senza distinzione di sesso e di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (Cost. art 2 e 3).
- b) Promuovere e valorizzare i processi di conoscenza, scambio e collaborazione tra le diverse organizzazioni, secondo i principi di pluralismo, democraticità e solidarietà ai quali esse si ispirano;
- c) Favorire il reciproco arricchimento di idee, proposte, esperienze al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo Settore, valorizzando l'attitudine delle organizzazioni che ne fanno parte a sostenersi l'un l'altra;
- d) Impegnarsi in un progetto comune di crescita morale, culturale, turistica, civile, sociale ed economica dell'Italia, nella prospettiva di una sempre più compiuta integrazione europea;
- e) Contribuire a ridefinire un sistema di Welfare ispirato ai principi di solidarietà, universalità e




sussidiarietà, che riconosca e valorizzi la partecipazione dei cittadini, anche attraverso le organizzazioni di Terzo Settore;

- f) Esprimere un continuativo e corale impegno per la legalità e contro il razzismo e per la lotta contro qualsiasi forma di esclusione e di discriminazione;
- g) Operare per lo sviluppo degli enti del terzo settore;
- h) Sostenere lo sviluppo del terzo settore, perché aumenti in termini sia qualitativi sia quantitativi la disponibilità e la fruibilità per tutti i cittadini di servizi alla persona, culturali, sportivi, ambientali, di Welfare ed a creare nuova occupazione soprattutto per i soggetti deboli e svantaggiati;
- i) Promuovere lo sviluppo di un nuovo sistema economico e finanziario, che si basi su principi di solidarietà, eticità, democraticità e trasparenza e che, ponendo la persona al centro della sua attività, si faccia carico di contrastare ogni squilibrio sociale, culturale e territoriale nel paese;
- j) Promuovere lo sviluppo complessivo del Terzo Settore nelle sue svariate forme ed espressioni, anche attraverso strumenti e modalità di partenariato e di consultazione continuativa.

ARTICOLO 3 – Attività

1. Per conseguire gli scopi di cui all'articolo 2 il Forum svolge le seguenti attività di interesse generale di cui alle relative lettere dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - m) svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo settore;
 - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
2. Conseguentemente:
 - a) Assume e svolge compiti e funzioni di rappresentanza sociale e politica dei valori e delle istanze comuni dei soci e degli aderenti nei confronti delle Istituzioni centrali, locali e internazionali.
 - b) Promuove, organizza e realizza attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
 - c) Promuove nel territorio di propria competenza e in ragione del numero e della densità di abitanti e di organizzazioni non a fini di lucro la costituzione di Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali del Terzo Settore.
3. Inoltre può:
 - a) Promuovere e organizzare attività volte alla diffusione dei valori, dei progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore;
 - b) Svolgere attività di formazione e/o orientamento sui temi del Terzo settore;
 - c) Collaborare con altre associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, in grado di contribuire alla diffusione dei propri scopi e valori;
 - d) Dotarsi, anche tramite accordi, contratti e convenzioni, degli strumenti operativi più idonei;
 - e) Promuovere e organizzare ogni altro tipo di attività, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, predisporre marchi, nonché promuovere, costituire, assumere interessenze e partecipazioni in enti,



organismi, imprese, capaci di diffondere gli scopi sociali e che non siano in contrasto con i valori del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere ogni altra attività che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari ed in particolare potrà esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, individuate dal Coordinamento Regionale, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. (D.Lgs.117/17 art 6)

ARTICOLO 4 – Soci

1. Forum è aperto a tutte le organizzazioni di ambito regionale con sede legale e/o operativa nella regione ed è composto in misura prevalente da enti iscritti al RUNTS di cui al D.Lgs.117/17 art.45.

2. Al Forum possono presentare richiesta di associazione gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ed enti senza scopo di lucro in cui è assicurata la partecipazione democratica dei soci alla loro vita sociale che:

a. Promuovono una società aperta, solidale ed inclusiva, *“senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”* contribuendo *“a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”* (art.2 e 3 Cost.).

b. Hanno:

- i. presenza in almeno cinque province della Lombardia con strutture stabili e organizzate e
- ii. una base associativa non occasionale formata da almeno 500 (cinquecento) persone fisiche ovvero almeno 10 (dieci) organizzazioni di primo livello.

Agli Enti già associati al Forum alla data di approvazione del presente Statuto non si applica quanto previsto al capoverso precedente. Tali Enti mantengono la qualifica di socio anche se all'esito dell'attivazione del RUNTS non dovessero disporre di una base associativa composta prevalentemente da ETS iscritti al RUNTS. Essi tuttavia, ai fini della permanenza della qualifica di socio, sono comunque tenuti a mantenere nel tempo il requisito di essere composti in prevalenza da Enti senza scopo di lucro e di avere nella propria base sociale almeno 10 ETS.


3. Previa formale richiesta possono associarsi al Forum senza necessità di verifiche di cui al successivo comma 4, purché nel rispetto del punto b del comma 2 del presente articolo, le articolazioni regionali dei Soci aderenti al Forum Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 4 comma 1 lettera b i) dello Statuto Nazionale.

4. La richiesta di associazione va presentata per iscritto al Coordinamento Regionale il quale istruisce la pratica coinvolgendo il Collegio Regionale di Garanzia per la verifica della sussistenza dei requisiti e infine delibera in modo motivato sull'accettazione o il respingimento della richiesta. La deliberazione è portata alla prima Assemblea Regionale utile per la ratifica. In caso di domanda respinta, entro 30 gg. dalla ricezione del diniego, l'ente può appellarsi con comunicazione scritta alla Assemblea Regionale per un nuovo esame della richiesta di associazione.

5. I soci si impegnano a:

- a. Osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b. Adottare, entro un anno dalla associazione, le Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo;
- c. Versare regolarmente la quota associativa annuale, secondo l'entità e le modalità previste dalla Assemblea Regionale.

6. I Soci del Forum si impegnano a partecipare attivamente al suo funzionamento, garantendone il



sostegno operativo ed economico nei modi di cui agli articoli successivi e nel rispetto dei principi di democrazia e partecipazione.

7. L'associazione al Forum è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. Il Socio è libero di ritirare la propria associazione in qualsiasi momento e senza alcuna restrizione tramite comunicazione scritta indirizzata al Portavoce. Il recesso non libera il Socio dagli impegni, economici e patrimoniali, precedentemente assunti.

8. La perdita di caratteristiche e requisiti o qualifica di Ente del Terzo Settore comporta la decadenza dalla qualità di Socio. La decadenza è determinata tramite ratifica dell'Assemblea Regionale. La perdita dei requisiti di cui al comma 2 lettera b) accertata per due anni consecutivi, determina la decadenza da socio e il suo inserimento nella categoria degli enti aderenti.

9. L'esclusione è deliberata dalla Assemblea Regionale con delibera motivata per:

- a. Morosità,
- b. Mancato rispetto delle norme statutarie,
- c. Comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Nel caso a) si rimanda a quanto previsto all'art 5 comma 4. Nei casi b) e c), la procedura prevede che il Coordinamento Regionale possa deferire il socio al Collegio regionale di Garanzia, il quale con istruttoria, contestazione e provvedimento motivato, può proporre l'esclusione all'Assemblea Regionale.

10. Il Socio dimesso, decaduto, escluso non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata.

11. La perdita per qualunque causa della qualità di Socio comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti o agli incarichi di rappresentanza attribuiti.

ARTICOLO 5 - Quote sociali

1. I Soci sostengono i costi di funzionamento del Forum tramite il versamento di quote associative annuali in ragione della loro capacità contributiva e secondo i successivi criteri di progressività:

- a) Una unità di contribuzione i soci che soddisfano i requisiti minimi di cui all'articolo 4;
- b) Due unità di contribuzione i soci che, oltre a quelli di cui all'articolo 4 soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- Associati persone fisiche almeno 5000
- Associati organizzazioni di primo livello: almeno 250 enti non a fine di lucro ovvero almeno 10.000 persone fisiche attraverso un'adesione di secondo livello.


2. Il Coordinamento regionale può concedere deroghe nella attribuzione della fascia di contribuzione dietro richiesta del socio qualora esso sia una federazione.

3. I Soci devono provvedere al versamento delle quote con le modalità ed entro i termini fissati dall'Assemblea Regionale.

4. Il mancato o ritardato pagamento delle quote associative può comportare, previa delibera del Consiglio Regionale, la sospensione dei diritti associativi, e, in caso di perdurante morosità, previa delibera dell'Assemblea Regionale, l'esclusione dal Forum. Contro la decisione dell'Assemblea Regionale è possibile inoltrare ricorso al Collegio nazionale di Garanzia entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale

ARTICOLO 6 - Enti Aderenti



1. Sono enti aderenti, gli enti che intendono sostenere l'attività del Forum aderendo alle sue finalità e obiettivi.

Possono assumere la qualifica di enti aderenti i soggetti che operano in Regione e che, pur non avendo le caratteristiche di cui all'art. 4 comma 2 lettera b), condividono i valori e le finalità e gli scopi del Forum e agiscono nell'ambito del Terzo Settore o operano per il suo sviluppo. La qualifica di ente aderente deve annualmente essere richiesta al Forum alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Regionale. Con l'accettazione della richiesta non si instaura alcun rapporto associativo.

2. La richiesta va presentata per iscritto al Coordinamento regionale, il quale svolge l'istruttoria, verificando la sussistenza dei requisiti, e la porta all'attenzione dell'Assemblea regionale nella prima riunione utile. La domanda è accolta o respinta, in modo motivato, dall'Assemblea stessa, e ne viene data comunicazione all'interessato entro 15 gg dalla deliberazione.

3. Gli enti aderenti possono partecipare a:

- a) L'Assemblea Regionale, senza diritto di voto;
- b) Le attività delle eventuali consultazioni o gruppi di lavoro;

4. Gli enti aderenti si impegnano a:

- a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) concorrere alla realizzazione delle attività del Forum con un contributo annuale la cui entità e modalità di corresponsione sono determinate dall'Assemblea Regionale.

5. Su proposta del Coordinamento Regionale l'Assemblea può revocare la qualifica di ente aderente con delibera motivata in caso di:

- a) non assolvimento degli impegni di cui ai punti a) e b) di cui al precedente comma 4,
- b) comportamenti contrari al raggiungimento delle finalità o degli scopi associativi.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'ente aderente entro 15 gg dalla deliberazione e non dà diritto alla restituzione del contributo annuale.

6. L'ente aderente può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione di revoca della qualifica al Collegio Regionale di Garanzia.

ARTICOLO 7 - Organi sociali

1. Sono organi del Forum:

- a. L'Assemblea Regionale;
- b. Il Coordinamento Regionale;
- c. La/il Portavoce regionale;
- d. L'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o per scelta;
- e. Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge o per scelta;
- f. Il Collegio regionale di Garanzia.

ARTICOLO 8 - Assemblea Regionale


1. L'Assemblea Regionale si riunisce almeno tre volte l'anno ed è convocata dal Coordinamento Regionale mediante lettera o e-mail almeno 20 giorni prima del suo svolgimento. In casi di urgenza tale termine può essere ridotto a non meno di 10 giorni.

2. Qualora il Coordinamento Regionale non provveda, l'Assemblea Regionale è convocata dal Collegio regionale di Garanzia su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci.

3. L'Assemblea Regionale è composta, con diritto di voto, da:

- a. Un rappresentante per ogni Socio di cui all'art. 5 comma 1 lettera a);
- b. Due rappresentanti per ogni Socio di cui all'art. 5 comma 1 lettera b)

4. Possono partecipare ai lavori dell'Assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto un Portavoce o un rappresentante designato per ciascun Forum provinciale, sub-provinciale e sovra-



provinciale costituito in Lombardia e riconosciuto.

5. Ogni Socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto elettorale attivo e passivo. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile.

6. Ad ogni rappresentante spetta un voto. L'esercizio della delega è ammesso esclusivamente tra rappresentanti dello stesso Socio; non è ammesso l'esercizio della delega tra i Soci;

7. Partecipa ai lavori dell'Assemblea Regionale, con diritto di parola, un rappresentante designato per ciascun Ente Aderente.

8. L'Assemblea Regionale è presieduta dalla/dal Portavoce o da un suo delegato, componente dell'Assemblea. In assenza, l'Assemblea provvede all'elezione di un Presidente per la seduta in corso. L'Assemblea elegge un segretario che ha il compito di redigere il verbale

9. Il Presidente e il segretario dell'Assemblea devono essere fisicamente presenti alla riunione.

10. L'Assemblea Regionale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti dei Soci, ivi comprese le deleghe, e, in seconda convocazione, con qualunque numero di presenti.

11. Per l'elezione dei componenti degli organi sociali, per le modifiche statutarie e per le mozioni di sfiducia, l'Assemblea Regionale delibera se è presente la maggioranza dei rappresentanti dei Soci, comprese le deleghe.

12. L'Assemblea Regionale può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente della Assemblea Regionale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la sede dell'Assemblea deve intendersi dove si trova chi la presiede.

ARTICOLO 9 - Compiti dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale:

a) Definisce la linea politica, nonché le strategie e gli orientamenti del Forum regionale del Terzo Settore, tenuto conto delle strategie e orientamenti del Forum Nazionale del Terzo Settore; approva il programma annuale e ne verifica l'attuazione;

b) Elegge, ogni quattro anni, con votazioni di norma a scrutinio segreto in coerenza con le disposizioni del Regolamento elettorale proposto dagli organismi del Forum Nazionale del Terzo Settore e approvato dall'Assemblea Regionale con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti dei Soci almeno 3 mesi prima del rinnovo degli organi:

I. La/il Portavoce Regionale;

II. I componenti del Coordinamento Regionale, scegliendoli tra i rappresentanti dei soci, determinandone il numero dei membri;


III. I componenti dell'Organo di Controllo, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;

IV. Il Revisore legale, quando previsto per legge o per scelta dell'associazione;

V. I componenti del Collegio regionale di Garanzia.

c) Sostituisce, i componenti del Coordinamento Regionale o la/il Portavoce che nel corso del mandato abbiano presentato dimissioni per iscritto o siano decaduti o deceduti;

d) Revoca, attraverso l'approvazione di apposita mozione di sfiducia, il mandato a tutti o a singoli componenti del Coordinamento Regionale e/o alla/al Portavoce e ne dispone la



ate - Di
errito
CUBAN
011

ntreat
100
2

Forum Provinciale

immediata sostituzione. La mozione di sfiducia, presentata al Presidente del Collegio regionale di Garanzia, deve essere sottoscritta da almeno il 50% dei Soci. L'Assemblea Regionale, nel corso della riunione, convocata dal Presidente del Collegio regionale di Garanzia, decide sulla mozione di sfiducia con votazione a scrutinio segreto;

e) Ratifica le deliberazioni assunte dal Coordinamento Regionale in merito alle domande di ammissione di nuovi Soci di cui all'articolo 4 e di enti Aderenti di cui all'articolo 5;

f) Delibera sulla esclusione degli associati e degli aderenti;

g) Approva annualmente il bilancio preventivo e d'esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per la legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;

h) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

i) Definisce l'entità della quota sociale per i Soci e del contributo annuale per gli Enti aderenti, nonché le modalità e i tempi dei versamenti;

l) Fissa i criteri di riconoscimento dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali;

m) Delibera e revoca il riconoscimento dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali su proposta del Collegio regionale di Garanzia e assume i provvedimenti di cui all'articolo 22;

n) Decide sui provvedimenti disciplinari o di espulsione proposti dal Collegio regionale di Garanzia, ai sensi dell'articolo 14. Tali delibere sono assunte a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea Regionale;

o) Approva, su proposta del Coordinamento Regionale, il regolamento sui Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali, e, con la maggioranza semplice, eventuali regolamenti interni nonché ogni loro modificazione, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto;

p) Esercita gli altri poteri attribuitigli dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto.


2. L'Assemblea Regionale vota di norma in modo palese; vota a scrutinio segreto, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni si intendono assunte, quando non diversamente stabilito dal presente Statuto, se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. I lavori dell'Assemblea Regionale sono disciplinati da un apposito regolamento dalla stessa adottato e approvato.
4. L'Assemblea Regionale straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione o la fusione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
5. L'Assemblea Regionale istituisce la consulta dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali.

ARTICOLO 10 - Coordinamento Regionale

1. Il numero dei componenti del Coordinamento Regionale è determinato dall'Assemblea; non può essere inferiore a sette e superiore a quindici.

2. I componenti del Coordinamento Regionale che, nell'arco dell'anno solare, senza giustificato e grave motivo, siano risultati assenti a tre riunioni consecutive decadono automaticamente e sono sostituiti nella successiva riunione dell'Assemblea Regionale.

3. Il Coordinamento Regionale, su proposta del/della Portavoce può nominare e revocare il Direttore. Inoltre, sempre su proposta del/della Portavoce, il Coordinamento Regionale può costituire al proprio interno, un Comitato/Ufficio di Segreteria con il compito di coadiuvare il/la



Portavoce nell'esercizio delle sue funzioni e nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Coordinamento. Ai componenti del Comitato/Ufficio possono essere affidate specifiche deleghe e/o incarichi; alle riunioni del Comitato/Ufficio, convocato e presieduto dal/dalla Portavoce partecipa, se nominato, il Direttore.

4. Al Coordinamento Regionale spettano l'ordinaria e la straordinaria amministrazione; è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea Regionale e come tale ha la facoltà di promuovere ogni iniziativa in ordine al perseguimento degli scopi statutari del Forum. Esercita, inoltre, le facoltà e i poteri attribuiti dal presente Statuto.

5. In particolare il Coordinamento Regionale:

- a) Predispone le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- b) Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dandone informazione alla prima assemblea utile.
- c) Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- d) Valuta e accoglie/respinge la richiesta di adesione di nuovi soci o aderenti proponendo la decisione per ratifica all'Assemblea regionale;
- e) Avvia l'iter di costituzione di forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali

6. Il Coordinamento Regionale è convocato dalla/dal Portavoce e si riunisce di norma mensilmente, anche in forme telematiche. Le deliberazioni del Consiglio Regionale sono valide se assunte con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti.

7. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

8. Il Coordinamento Regionale è presieduto dalla/dal Portavoce regionale o, in sua assenza, da un componente dell'Ufficio di Segreteria.

9. Della riunione di Coordinamento la/il Direttrice/Direttore, e comunque un componente Comitato/Ufficio di Segreteria, redige il verbale che, firmato da chi ha presieduto l'assise, che viene portato all'approvazione nella sua riunione successiva.

10. Il Coordinamento Regionale si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito a chi lo presiede di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In tal caso la sede dell'assise deve intendersi dove si trova chi la presiede.

11. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Coordinamento ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

13. Alle riunioni del Coordinamento Regionale partecipano due referenti della Consulta dei Forum Provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali, da questa nominati, con diritto di parola e non di voto. Questi dovranno ricevere regolare convocazione per tutte le riunioni del Coordinamento con le stesse modalità utilizzate per la convocazione dei membri eletti.

Ministero delle Entrate
Ufficio Te...

Ministero delle Entrate - Direzione Provinciale - Direzione Provinciale - Direzione Provinciale

Il Portavoce regionale può invitare su determinate tematiche all'ordine del giorno anche i portavoce o loro delegati dei Forum territoriali. L'ordine del giorno e i verbali delle riunioni del Coordinamento sono in ogni caso trasmessi a tutti i Forum territoriali.

14. Il Coordinamento Regionale può costituire, adottando un apposito Regolamento, Consulte, gruppi di lavoro tematici, permanenti e/o temporanei, per l'elaborazione di proposte programmatiche e/o strategiche finalizzate alla promozione, in specifici settori o per particolari argomenti, degli obiettivi del Terzo Settore.

15. Possono essere invitate in qualità di esperti ai lavori delle Consulte o dei gruppi di lavoro persone non associate o non facenti parte di organizzazioni socie o aderenti al Forum.

ARTICOLO 11 - La/il Portavoce

1) La/il Portavoce:

- È rappresentante legale del Forum ed ha potere di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione di fronte a terzi e in giudizio. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione deve ricevere specifico mandato mediante delibera del Coordinamento Regionale.
- Esprime l'unità politica del Forum e lo rappresenta presso le Istituzioni pubbliche e private e nei confronti di tutti gli interlocutori interni ed esterni.
- Assicura la direzione delle attività del Forum così come definite dall'Assemblea Regionale e dal Coordinamento Regionale.

2) L'incarico di Portavoce non può essere ricoperto per più di 2 mandati.

3) In caso di impedimento o assenza temporanea della/del Portavoce, le sue funzioni sono assunte da un suo delegato tra i componenti del Comitato/Ufficio di Segreteria.

4) In caso di dimissioni scritte o decadenza della/del Portavoce, le sue funzioni sono assunte dal componente del Comitato/Ufficio di Segreteria con più anzianità sino alla elezione del/della nuovo/a Portavoce.

ARTICOLO 12 - l'Organo di controllo

1). L'Assemblea Regionale può nominare, nei casi previsti dalla legge o per scelta, un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

2). I componenti sono eletti dall'Assemblea Regionale e devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma secondo del Codice Civile.

3). Elegge fra i suoi componenti il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio.

4). È regolarmente costituito con la presenza del Presidente e di almeno un altro componente.

5). L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il Bilancio Sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs.117/2017.

6). Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

7). La carica di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica



all'interno del Forum.

8). I componenti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Regionale solo per giusta causa.

9). Il componente che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

10). I componenti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Coordinamento Regionale.

ARTICOLO 13 - Revisore Legale

1). Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, e qualora ci siano componenti dell'organo di controllo iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

ARTICOLO 14 - Collegio regionale di Garanzia

1). Il Collegio regionale di Garanzia è composto da 3 componenti eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto fra i non appartenenti al Coordinamento Regionale e all'Organo di Controllo. Può essere eletto nel Collegio regionale di Garanzia una/un sola/o rappresentante dei Forum provinciali, sub-provinciali o sovra-provinciali.

2). Il Collegio regionale di Garanzia elegge fra i suoi componenti il Presidente.

3). I Componenti del Collegio regionale di Garanzia rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

4). Il Collegio regionale di Garanzia verifica la coerenza dello statuto dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali con il modello base approvato dall'Assemblea Nazionale e con le disposizioni degli organi del Forum e ne propone il riconoscimento al Coordinamento Regionale.

5). Il Collegio regionale di Garanzia decide su tutte le controversie che possono sorgere tra i Soci e circa le violazioni, interpretazioni e applicazioni del presente Statuto.

6). Può altresì decidere sul ricorso presentato da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea Regionale per l'annullamento delle delibere degli organi sociali in quanto contrarie agli scopi e agli interessi del Forum.

7). Il Collegio regionale di Garanzia, su istanza del Coordinamento Regionale, in caso di mancato rispetto delle finalità del Forum e di violazioni delle norme del presente Statuto, istruisce il procedimento e propone all'Assemblea Regionale, con provvedimento motivato, previa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, l'eventuale provvedimento di esclusione di un Socio ai sensi del comma 9 articolo 4 o i provvedimenti previsti nei confronti dei Forum provinciali, sub-provinciali o sovra-provinciali previsti ai commi 6 e 7 dell'articolo 22 del presente Statuto.

8). La decisione del Collegio regionale di Garanzia è inappellabile e deve essere presa entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del Coordinamento Regionale.

9). Il Collegio regionale di Garanzia esercita gli altri poteri attribuitigli dallo Statuto.

10). Il Collegio regionale di Garanzia è convocato dal Presidente ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

11). Ciascun componente può essere revocato dall'Assemblea Regionale solo per giusta causa.

12). Il componente del Collegio regionale di Garanzia che per qualunque causa decade dall'incarico è sostituito dall'Assemblea Regionale e rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio stesso.

13). I componenti del Collegio regionale di Garanzia partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Coordinamento Regionale.

ARTICOLO 15 – La/Il Direttrice/Direttore

1). La/il Direttrice/Direttore, se nominata/o, provvede al coordinamento delle attività del Forum, ne dirige gli uffici e ne cura l'amministrazione. È responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle delibere adottate dagli organi sociali. Lo stesso inoltre esercita tutti i compiti e le funzioni che sono delegate dal/dalla Portavoce e/o dal Coordinamento Regionale, anche su specifiche questioni.

2). È nominata/o su proposta del/della Portavoce, dal Coordinamento Regionale con delibera che determina le funzioni, durata, ruolo, competenze, autonomia, responsabilità e tipologia di contratto. Su proposta motivata del/della Portavoce il suo incarico può essere rinnovato e revocato dal Coordinamento Regionale.

ARTICOLO 16 – Consulta dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali


- 1) La Consulta dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali, istituita dall'Assemblea, è composta dalle/dai loro portavoce, o loro delegati, e presieduta dalla/dal Portavoce del Forum.
- 2) La Consulta nomina due propri referenti chiamati a partecipare al Coordinamento regionale, ai sensi dell'art. 10, comma 13.
- 3) La Consulta dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali può esprimere un parere non vincolante sui temi all'ordine del giorno dell'assemblea e del coordinamento regionale. Il parere dovrà essere scritto e letto in Assemblea o da un rappresentante designato dalla Consulta o dal presidente dell'Assemblea, su decisione della consulta stessa, e in Coordinamento regionale dai referenti della Consulta.
- 4) In caso di proposte di decisioni degli organi del Forum che incidono direttamente sulla disciplina del rapporto tra Forum Regionale e Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali nonché sulla loro conformazione statutaria la Consulta può esprimere parere negativo. Il parere negativo comporta un riesame della proposta che tenga conto motivatamente del parere, sia in caso di accoglimento che di rigetto.
- 5) La Consulta potrà inoltre formulare proposte sia all'Assemblea che al Coordinamento. Le proposte dovranno obbligatoriamente essere discusse nella prima riunione utile degli organi a cui sono indirizzate.
- 6) La Consulta dei Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali si dota entro 90 giorni di un regolamento che verrà sottoposto all'approvazione dall'Assemblea.

ARTICOLO 17 - Libri sociali

- 1) L'Associazione deve tenere, in formato cartaceo o elettronico:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea Regionale, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Revisore Legale;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio regionale di Garanzia.
- 2) L'Associazione dovrà inoltre adeguarsi, nei casi previsti dalla legge, alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 del D.lgs. 117/2017.
- 3) Ogni socio ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede sociale, previa richiesta motivata scritta inoltrata al Portavoce indicando quali documenti si richiede di esaminare.

ARTICOLO 18 - Patrimonio e Risorse

- 1) Il patrimonio del Forum è costituito da:
 - a) Beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;



Stampa circolare con testo illeggibile.

Stampa circolare con testo illeggibile.

b) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2) Il Forum trae le risorse economiche e finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Quote associative dei Soci e contributi annuali degli Enti Aderenti;

b) Contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, nonché di persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;

c) Contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali, nonché di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, comunitarie ed estere, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;

d) Eredità, donazioni e legati;

e) Erogazioni liberali;

f) Entrate da attività di interesse generale o diverse;

g) Entrate da raccolta fondi, anche strutturata ed organizzata

h) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

i) Ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità del presente Statuto e delle norme di legge.

Art. 19 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il Forum non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 - Esercizio sociale e Bilancio

1) Il bilancio del Forum deve rappresentare la situazione patrimoniale, quella finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, secondo i principi dell'articolo 2423 del Codice civile, se compatibili. Tra le entrate debbono essere evidenziate separatamente le quote associative, le quote degli Enti Aderenti e gli altri proventi derivanti da contributi, sovvenzioni o altri apporti di soggetti pubblici e privati.

2) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.


3) Entro il 30 aprile di ciascun anno il Coordinamento Regionale approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre, insieme alla relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore Legale, all'Assemblea Regionale entro il 31 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.

4) Il Coordinamento Regionale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5) Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Coordinamento Regionale o ne ricorrano i presupposti di legge, il Coordinamento Regionale, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea Regionale entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

6) L'eventuale bilancio preventivo deve essere predisposto e approvato dal Coordinamento Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

7) L'eventuale avanzo di gestione di esercizio è reinvestito a favore di attività istituzionali



statutariamente previste, in conformità alle delibere dell'Assemblea Regionale.

ARTICOLO 21 – Incompatibilità e ineleggibilità

In relazione alle cariche di Portavoce e componente il Coordinamento Regionale, e alle funzioni di Direttrice/Direttore e attribuite ai componenti il Comitato/Ufficio di Segreteria, l'Assemblea Regionale adotta un apposito regolamento per disciplinare:

1) Le cause di incompatibilità o ineleggibilità con:

- a) Incarichi di governo nazionale, di giunta e Consiglio Regionale, di associazioni di comuni e consorzio intercomunale, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) Parlamentare nazionale ed europeo;
- c) Ruoli di livello nazionale in organi dirigenti di partiti politici;
- d) Partecipazione ad organi di organizzazioni rappresentative di altre parti sociali, in palese contrasto con gli scopi del Forum così come disciplinati dal presente Statuto;
- e) Partecipazioni a organizzazioni politiche, economiche e sociali in palese contrasto con gli scopi del Forum così come disciplinati dal presente Statuto;
- f) Le cariche di Rappresentante Legale, Direttore o componente dell'organo esecutivo (comunque denominati) dei Centri di Servizio per il Volontariato, nonché qualsiasi altro ruolo, ufficio, incarico e responsabilità in altre organizzazioni che possano determinare conflitti di interesse.

2) La decadenza dalla carica in caso di candidatura a elezioni europee, nazionale o regionali, e elezioni comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

ARTICOLO 22 - Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali

Partecipano alla vita del Forum i Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali riconosciuti della Lombardia.

1. I Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali del terzo settore sono, sentito il parere del Collegio regionale di Garanzia, riconosciuti dall'Assemblea a condizione che si costituiscano formalmente sulla base di un autonomo statuto coerente con le finalità e la democraticità espresse nel presente patto

2. I Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali del Terzo Settore sono enti iscritti al Registro Unico del Terzo settore e costituiscono la forma autonoma di aggregazione a livello provinciale, sub-provinciale (cioè quando insistono su un territorio interno e non coincidente a quello di una provincia o di un'area metropolitana) o sovra-provinciale (cioè quando insistono su un territorio più ampio di quello di una provincia o di un'area metropolitana) delle organizzazioni di Terzo Settore che, secondo le finalità espresse dal presente Statuto operano per realizzare obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

3. In quanto articolazioni territoriali del Forum sono:

- a) Titolari del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum per il territorio di propria pertinenza e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum;
- b) Aperti a tutte le organizzazioni locali con sede nei Comuni del territorio cui si riferiscono, che condividano le finalità, gli scopi istituzionali, i valori e le norme espresse dal presente Statuto;
- c) Riconosciuti dall'Assemblea Regionale previa verifica da parte del Collegio regionale di Garanzia circa il possesso dei requisiti previsti.

4. In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, i Forum provinciali,

RECEIVED
1956

1956

sub-provinciali e sovra-provinciali devono adeguare il proprio Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa. Qualora lo Statuto non venga adeguato alle nuove norme entro 15 giorni dal termine fissato, il Coordinamento Regionale sospende la partecipazione del Forum territoriale dalle attività e dagli organi del Forum e lo deferisce al Collegio regionale di Garanzia il quale, con istruttoria e contestazione, permanendo l'inadempienza, propone all'Assemblea Regionale la delibera di revoca del riconoscimento con perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi Forum territoriale del Terzo Settore e dell'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore; tale deliberazione va assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio Regionale;

5. Lo statuto di ciascun Forum provinciale, sub-provinciale o sovra-provinciale e le eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte della loro Assemblea al Collegio regionale di Garanzia, il quale provvede a verificare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso di verifica negativa, il Collegio regionale di Garanzia informa per iscritto delle criticità individuate il Forum provinciale, sub-provinciale o sovra-provinciale che ha 60 giorni dalla ricezione per approvare lo Statuto adeguato e re-inviarlo al Collegio regionale di Garanzia. In violazione alle presenti disposizioni o in mancanza di adeguamento dello statuto, il Forum può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e territoriali.


6. Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e territoriali e/o delle delibere degli Organi del Forum il Coordinamento Regionale può deferire il Forum provinciale, sub-provinciale o sovra-provinciale al Collegio regionale di Garanzia il quale, con provvedimento motivato, previa istruttoria in contraddittorio con il Forum interessato, propone all'Assemblea regionale le conseguenti determinazioni da adottare. L'Assemblea, in base alla proposta del Collegio, con voto a maggioranza dei suoi componenti, individua le determinazioni che gli organi competenti del Forum territoriale devono adottare per ripristinare il rispetto del presente Statuto e/o del Regolamento e/o delle delibere degli organi del Forum regionale, e nomina un incaricato perché curi, incontrando gli organi del Forum interessato, che dette determinazioni siano adottate. In caso di impossibilità di funzionamento degli organi del Forum territoriali, l'Assemblea regionale può, a maggioranza dei suoi componenti, deliberare il Commissariamento del Forum territoriale interessato, nominando il relativo Commissario, il quale esercita temporaneamente tutti i poteri degli organi statuari del Forum territoriale, fino alla prima assemblea dei soci da lui convocata per procedere alla nomina degli organismi direttivi secondo statuto, che deve intervenire entro il termine stabilito dall'Assemblea regionale.

7. Qualora l'incaricato o il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum territoriale non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Regionale, il Coordinamento Regionale deferisce nuovamente il Forum territoriale al Collegio Regionale di Garanzia, il quale, nel rispetto del principio del contraddittorio, avvia il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 6 del presente articolo, con gli effetti ivi previsti.

8. I Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali riconosciuti trasmettono, entro il 15 luglio di ogni anno al Forum Nazionale e al Forum Regionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS di cui all'art. 45 del D.Lgs.117/2017.

ARTICOLO 23 - Relazioni con il Forum Nazionale del Terzo Settore

1) Il Forum del Terzo Settore - Lombardia ETS costituisce la forma autonoma di aggregazione a livello regionale degli enti di Terzo Settore che, secondo le finalità e le modalità espresse dallo Statuto del Forum nazionale del Terzo Settore e dal presente Statuto, operano per realizzare



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

obiettivi di interesse generale, grazie all'autonoma e libera aggregazione dei cittadini.

- 2) Il Forum è un'articolazione territoriale del Forum Nazionale del Terzo Settore e, per il territorio di propria pertinenza, e sulla base delle linee politiche e programmatiche generali espresse dal Forum Nazionale, è titolare del perseguimento degli scopi istituzionali del Forum Nazionale del Terzo Settore in specie nelle materie di competenza primaria della Regione.

Il Forum ha autonomia organizzativa e patrimoniale; assume e mantiene la denominazione e il logo del Forum del Terzo Settore e ha il diritto di partecipare al Forum Nazionale del Terzo Settore a condizione di condividere e rispettare gli obiettivi, le finalità e le modalità operative indicate dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore, dal presente Statuto, dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali e dalle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore.

- 4) In caso di modifica da parte dell'Assemblea Nazionale del modello di Statuto, il Forum deve adeguare il presente Statuto entro il termine fissato dall'Assemblea Nazionale stessa pena l'attivazione da parte del Forum Nazionale del Terzo Settore del procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali.
- 5) In ogni caso, il presente statuto e sue eventuali modifiche devono essere inviate entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea Regionale al Collegio nazionale di Garanzia, il quale provvede a vagliare la coerenza del testo al modello approvato dalla Assemblea Nazionale, comunicandone l'esito entro 30 giorni. In caso negativo, vengono concesso 60 giorni per approvare lo Statuto con le modifiche consigliate. Trascorso tale termine il Forum Nazionale del Terzo Settore può procedere ad avviare il procedimento sanzionatorio e, al limite, di revoca di riconoscimento, previsto dallo Statuto del Forum Nazionale del Terzo Settore e dal Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali
- 6) Nel caso di gravi inefficienze o gravi violazioni di norme del presente Statuto e/o del Regolamento sui Forum Regionali e Territoriali e/o delle delibere degli Organi del Forum Nazionale del Terzo Settore il Coordinamento Nazionale può deferire il Forum al Collegio Nazionale di Garanzia, il quale con provvedimento motivato e istruttoria e contestazione, può proporre all'Assemblea Nazionale lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un commissario. Il provvedimento dell'Assemblea Nazionale di commissariamento è immediatamente esecutivo e non appellabile.
- 7) Qualora il Commissario non sia messo in grado di operare o comunque il Forum non ottemperi alla delibera dell'Assemblea Nazionale, Il Coordinamento Nazionale deferisce nuovamente il Forum Regionale al Collegio Nazionale di Garanzia, che istruisce il procedimento di revoca del riconoscimento di cui al precedente comma 5 del presente Articolo.
- 8) Il Forum entro il 15/07 di ogni anno trasmette al Forum Nazionale copia dei dati e documenti inviati al RUNTS relativi a sé stessi e ai Forum provinciali, sub-provinciali e sovra-provinciali riconosciuti. Il mancato invio dei dati può essere causa di commissariamento e/o revoca dell'uso della denominazione e del Logo del Forum. Secondo le modalità di cui al comma 5.
- 9) La revoca del riconoscimento comporta la perdita immediata della possibilità di denominarsi e qualificarsi "Forum del Terzo Settore" e l'utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo del Forum del Terzo Settore.

ARTICOLO 24 – Scioglimento

- 1) Lo scioglimento del Forum del Terzo Settore - Lombardia ETS può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Regionale che dovrà pronunciarsi a scrutinio segreto con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci indicando anche l'ente cui destinare il patrimonio.
- 2) Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo del Forum, dopo la

[A large, faint, diagonal line or signature spans the width of the page.]




liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo settore ai sensi del D.Lgs.117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più enti del Terzo settore.

ARTICOLO 25 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Disposizioni Transitorie

- 1). Gli Organi sociali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
- 2). Ogni riferimento al Registro Unico del Terzo settore è sospeso sino alla sua operatività.
- 3). Per gli associati al Forum regionale alla data di approvazione del presente statuto, il Collegio regionale di garanzia provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art 4 entro 12 mesi dalla approvazione dello Statuto.



17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35